



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura
Uff. III*

Prot. 76843

Roma, 17/07/2008

OGGETTO: Abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento indicate dall'art. 1, decreto legge 143/1991, convertito, con modificazioni, nella legge 197/1991.
Chiarimenti.

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito all'abilitazione dei cambiavalute in seguito all'entrata in vigore degli artt. 49 e 64 del D. Lgs 231/2007, a seguito delle richieste pervenute a questa Amministrazione.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 S. O. n. 268, la normativa antiriciclaggio, ivi comprese le disposizioni relative all'uso del contante e dei titoli al portatore, è stata profondamente modificata.

In particolare, l'art. 49 del citato decreto, così come modificato dall'art. 32 del D.L. 112/2008, vieta espressamente il trasferimento a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di danaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore in euro o valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiori a €12.500,00.

La norma in questione permette di eseguire i predetti trasferimenti per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica, mentre non viene operato alcun riferimento ad ulteriori intermediari abilitati, così come invece previsto dalla precedente normativa antiriciclaggio (DL 143/1991, come modificato dalla legge di conversione 197/1991; D. Lgs 56/2004).

Il legislatore, quindi, ha dato indicazioni puntuali circa gli intermediari (Banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica) che possono eseguire trasferimenti di danaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 12.500,00.

A rafforzare la natura prescrittiva dell'art. 49 è intervenuto anche l'art. 64 dello stesso D. Lgs 231/2007, il quale ha abrogato il D. Lgs 56/2004 e il capo I (ad eccezione dell'art. 5, commi 14 e 15) del DL 143/1991, come modificato dalla legge di conversione 197/1991, che prevedevano per i cambiavalute, la possibilità di ottenere l'abilitazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ad effettuare operazioni di trasferimento per importi pari o superiori a €12.500,00.

Pertanto, alla luce della normativa in vigore, si provvederà al rigetto delle istanze volte ad ottenere l'abilitazione di cui in oggetto.

Le argomentazioni sopra riportate fanno ritenere, inoltre, che le abilitazioni già concesse con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non possono estendere la capacità operativa dei soggetti abilitati oltre il limite fissato dall'art. 49 del citato decreto, così come modificato dall'art. 32 del D.L. 112/2008, secondo cui sono vietate le operazioni di trasferimento, anche frazionate, di importi complessivamente pari o superiori a €12.500,00.

IL DIRIGENTE
(Dr. Antonio Adinolfi)